

Comune di Podenzana

(Prov. di Massa Carrara)

Regolamento Comunale per la Concessione di Loculi Cimiteriali

Approvato con delibera del C.C. n° 26 del 18.06.1996

202 H/102

COMUNE DI PODENZANA

(PROV. DI MASSA CARRARA)



Regolamento Comunale per la Concessione di Loculi ed aree Cimiteriali

Sommario

Capo I - Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
- Art. 3 - Loculi soggetti a concessione
- Art. 4 - limiti alle concessioni
- Art. 5 - Divieto di concessione
- Art. 6 - Programmazione delle concessioni

Capo II - Procedura per ottenere le concessioni

- Art. 7 - Atto di concessione
- Art. 8 - Durata delle concessioni
- Art. 9 - Tariffa delle concessioni - responsabilità per danni
- Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

Capo III - Diritto all'uso

- Art. 11 - Aveni diritto all'uso
- Art. 12 - Ammissione alla tumulazione
- Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Capo IV - Manutenzione

- Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori
- Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione

Capo V - Rinnovo delle concessioni

- Art. 16 - Rinnovo delle concessioni

Capo VI - Decadenza delle concessioni

- Art. 17 - Decadenza delle concessioni
- Art. 17/Bis - Norme aggiuntive ed uso del cimitero di S. Andrea
- Art. 17/ter - Retrocessione di sepoltura privata

Capo VII - Norme transitorie

- Art. 18 - Censimento delle concessioni in atto
- Art. 18 - Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art. 20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Capo VIII - Norme finali

- Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative
- Art. 22 - Termine per la conclusione del procedimento
- Art. 23 - Entrata in vigore
- Art. 24 - Pubblicità del regolamento
- Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 26 - Abrogazione delle precedenti disposizioni
- Art. 27 - Sanzioni

Capo I

Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, disciplina la concessione in uso a privati ed Enti di loculi cimiteriali e di aree per sepolture di famiglie e collettività.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente articolo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934, n° 1265, e successive modifiche e aggiunte;
- al Regio Decreto 9/7/1939, n° 1298, sul regolamento del Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al DPR 10/3/1990, recante l'Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- al Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali.

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni

1) La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento, è riservata alle sole persone decedute:

- a - che siano residenti in questo Comune;
- a - che siano nati in questo Comune, qualunque sia la residenza al momento del decesso;
- a - che siano deceduti in questo Comune qualunque sia la residenza.

Al coniuge superstite, è concessa la facoltà di richiedere in concessione il loculo a fondo a quello del coniuge deceduto, se a disposizione, in deroga ai requisiti di cui al punto a) d. c. l.

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti saranno esaminate dalla Giunta Comunale tenuto conto della disponibilità di loculi.

2) Il Comune può con deliberazione della G.C. concedere ai cittadini tuttora in vita, che ne facciano richiesta, il 50% dei loculi di nuova costruzione, purché abbiano i requisiti di cui al punto 1) lett. a) e b), o che abbiano tumulato nel Comune parenti al 1° grado nonché i loro congiunti. Il prezzo dell'intero blocco dei loculi di nuova costruzione, definito dalla Giunta Comunale, rimarrà invariato fino al loro esaurimento. Tali loculi saranno individuati con apposito prospetto. Le assegnazioni dei loculi saranno fatte per file orizzontali e per ciascuna fila partendo da sinistra verso destra, senza lasciare loculi vuoti intermedi.

3) La concessione di aree per le costruzioni di sepoltura a famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità dei singoli cimiteri, a persone, Enti o comunità che abbiano residenza o sede nel Comune.

Possono essere anche concessi ai:

- nati nel Comune;
- proprietari di immobili situati nel Comune;

- a coloro che hanno parenti ed affini fino al secondo grado, coniugi, non residenti nella Comune;

Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente fissando nei contratti le rispettive quote.

Ne atto di concessione possono essere specificate particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto a aree, di opere, o posto.

Art. 5 - Divieti di concessione

Le concessioni di locali abitativi e di aree per la costruzione di strutture a tempo e collettivo non possono essere fatte:

a) a coloro che ne fossero oggetto o a loro o di speculazione.

b) quando e in queste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il Consiglio, da farsi, con deliberazione motivata del Giunta Comunale, sarà riferito agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, lo stato di attuazione delle opere in concessione. Nel caso in cui i locali disponibili non fossero in numero superiore alle opere verificate nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la attuazione di opere decedute.

La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al consiglio Comunale con il progetto di un programma di intervento.

Capo II

Procedura per ottenere le concessioni

Art. 7 - Atto di concessione

Le concessioni di natura di cui al precedente art. 1 sono fatte a seguito di domanda, con atto pubblico redatto dal Segretario Comunale.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal Giunta Comunale.

La concessione di aree per la costruzione di coperta privata è subordinata alla presentazione di un progetto e di esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

All'attuazione dell'atto di concessione il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare una cauzione pari al 2% del valore della costruzione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, sentito la commissione edilizia e su conforme parere del Azienda Sanitaria Locale competente.

Ne atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle aree che può essere occupato nel sito.

Le strutture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno delimitato.

Art. 8 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui al presente capo sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune. La concessione di area per sepoltura di famiglia è coestensiva e a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è concesso alle condizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a opoli, tombe, disegni o monumenti funebri, arredi, cognomi e statoni, per imperizia o disattenzione nel uso di attrezzature in concessione o dimitere.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni

La concessione di loculi dimiteriali per tumulazioni provvisoria è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzato dal Sindaco ritenendo fondate motivi da a provvederli;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione in base alla tariffa di cui al precedente art. 9, rapportato per ogni mese di concessione.

Capo III Diritto all'uso

Art. 11 - Aveni diritto all'uso

Il diritto d'uso tumulazione si intende riservato al persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinie in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i ascendenti ed i coniugi di questi e ascendenti. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggior limitazioni. Può essere altresì consentita la tumulazione, su richiesta dei concessionari, di salme di persone che hanno essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, fermo la responsabilità solidale di tutti i titolari, in diritto degli interessati, provvede alla designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito Ufficio, che ne viene nota nel fascicolo individuale della concessione. Può altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno tre anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione

Nei loci concessi e nelle sepolture di famiglia e collettiva, sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i ferri della persona, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto di sepolta del precedente art. 4, secondo l'atto di concessione e successivi trascritti e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loci medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei predetti diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammesse nella sepoltura i rispettivi membri, o altri, dallo statuto relativo; l'Ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita autorizzazione e la richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominata da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato ad ordine di preterizione.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Capo IV Manutenzione

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione Comunale. A fine di rispettare una uniforme e costante esercitata dal Cimitero, le epigrafi i fregi ed i vasi da apporre sulle tombe di chiusura del loculo dovranno essere realizzati esclusivamente in marmo bianco o scuro omogeneo per ciascuna epigrafe le dimensioni di ingombro delle tombe dovranno rispettare quelle fornite dal Comune e altresì non potranno contenere oggetti superiori a 5 Cm.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Regolamento comunale su servizi funebri e cimiteriali.

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, o a rimuovere eventuali abusivi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e d'ufficio, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o nocive e la sospensione della tumulazione di salme, subordinata all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito o garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico del concessionario.

Capo v **Rinnovo delle concessioni**

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni, anche per periodi inferiori ai 40 anni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposito domanda al Sindaco. L'avvertimento deve essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposito deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere o opere di pubblica utilità;

- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni;

- c) gli eredi o coloro che hanno in concessione i loculi in vita, dovranno corrispondere al momento della richiesta di rinnovo, l'equivalente di un quadrantesimo, del costo dei loculi vigente al momento della concessione originaria, per ogni anno per ogni anno di prolungamento della stessa.

Capo VI **Decadenza delle concessioni**

Art. 17 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza presuppone sempre la difficoltà di eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato della Giunta Comunale, notificato al concessionario o avente titolo, in forma prevista per la notificazione di atti processuali. Con lo stesso atto di decadenza sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si reciteranno nel cimitero per redigere il "Verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuta ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre del materiale e di quanto appartenente in pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del servizio sanitario della U.S.L. Per lo scopo, nello stesso ufficio di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le norme che presiedono;

- b) i termini entro cui dovranno essere eseguite le esumazioni con l'avvertimento che, non provvedendosi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune di appartenenza, nel campo comune per la tumazione.

Art. 17/Bis - Norme aggiuntive ed uso del cimitero di S. Andrea.

a) Le tumulazioni presso il cimitero di S. Andrea sono riservate alle famiglie residenti, a tutt'oggi, nelle frazioni di: Colombara, Fontanella, Casa Magna, Casa Maloni, Somma, Pagliaccio, Casa

Sora, Mero, Serraita, Piana di S. Andrea, oppure residenti al momento della nascita o aventi altri diritti acquisiti, mentre per le famiglie di nuova istituzione o nuovi residenti, la tumulazione potrà avvenire nel Cimitero di Casa Marò che ha maggiore possibilità di ampliamento;

f) La Giunta Comunale, con proprio atto in cui siano qualificate, per ogni cimitero, le aree interessate ed il relativo costo, può, come previsto dall'art. 90 del DPR 10.9.90, n° 265, e successive modificazioni ed integrazioni, concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture o sistema di tumulazione individuale, per famiglie e comunità (cappelle private);

g) Il Sindaco può autorizzare, in deroga al presente Regolamento, la rateizzazione del pagamento della concessione, in rate costanti, con scadenza massima entro due anni successivi alla firma della concessione nei casi in cui sia riscontrata una reale necessità economica familiare.

Art. 17/Ter - Retrocessione di sepoltura privata.

articolo modificato
con la delibera CC n° 24 del 10/11/2001
(alligato)

La retrocessione della concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore della Comune.

L'atto di retrocessione è corrisposto al concessionario in corrispettivo con determinato

$$C = t - (t : d \times r)$$

dove C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufrutti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si presume convenzionalmente pari a novantanove anni.

Capo VII

Norme transitorie

Art. 18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale curerà d'ufficio il censimento di tutte le concessioni in atto;

b) la emanazione con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito Registro - Scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali;

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 - Procedura per la regolamentazione delle concessioni.

Per ottenere la regolamentazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere

Comunale o altra prova d'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loci corrispondente alla data di morte del defunto ivi tumulato.

Gli schemi e atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della G.C.

Capo VIII **Norme finali**

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 7/8/90, n° 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è designata nell'Ufficio Servizi Civili.

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della L. 7/8/90, n° 241, vengono fissati in giorni 20.

Art. 23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della L. 27/12/85, n° 616, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Comunale.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/34, n° 1265, e successive modifiche e aggiunte;
- al regio decreto 9/7/39, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni;
- al DPR 10/9/90, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri";

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina completamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 - Sanzioni.

Quando la legge non disponga altrimenti, le sanzioni e le norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 313/34 n. 363, del art. 334 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27-7-34, n. 1265, e della legge 24-9-51 n. 249.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

Seduta del 10/7/2002

Oggetto: MODIFICA ALL'ART. 17/TER DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI
LOCILI CENTRALI.

L'anno DUEMILADUE,

addi DIECI, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00,

nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28/6/2002, n. 2456, si è riunito Il Consiglio comunale in

sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica, di prima, convocazione. Presiede la seduta il Sig. ANGELI OSVALDO.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-sente	As-sente
1	VARESE MAURIZIO	X	
2	BALDASSINI SIMONE	X	
3	COSTA ROBERTO	X	
4	ROCCHI ROLANDO	X	
5	TRAGHELLA MASSIMILIANO		X
6	CROCE LOREDANO	X	
7	CHIOCCA MARIA TERESA	X	
8	LEONE COSIMO	X	
9	FORMAINI ISIDORO	X	
10	SERGI ANTONIO	X	
11	MOSTARDA SANDRO	X	
12	MICCIULLA UGO	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Con l'assistenza del Segretario Capo signor Dott. SSA PARABELLA MICHELA,

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, dopo aver designato scrutatori i Sigg.:

OGGETTO: Modifica all'art. 17 /ter del regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del . 1998 , con cui era stato approvato il regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali ;

Visto l'art. 17/ter - retrocessione di sepoltura privata , che disciplina la rinuncia della concessione già rilasciata esclusivamente a favore del Comune con la corresponsione di una somma , determinata secondo una formula indicata nello stesso articolo ;

Dato atto che l'applicazione della formula matematica così come prevista nel regolamento penalizza gravemente il concessionario , prevedendo un corrispettivo quasi simbolico , ad esclusivo favore del Comune concedente e rischia pertanto di limitare la retrocessione ;

Ricordato:

- che la retrocessione di loculi è fenomeno molto raro, in quanto le concessioni per utilizzazione futura vengono rilasciate solo per una parte dei loculi disponibili e solo agli aventi diritto;
- che le concessione per utilizzazione futura vengono stipulate soprattutto in occasione della costruzione di nuovi loculi , mentre la retrocessione avviene di regola dopo diversi anni , con la possibilità per il Comune di recuperare la disponibilità di un loculo e con la nuova concessione il corrispettivo aggiornato ;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 17/ter , limitatamente alla formula per il calcolo del corrispettivo da corrispondere al concessionario al momento della retrocessione nel modo seguente:

$C = t - (t : d \times r)$ dove C = corrispettivo da corrispondere

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni usufruiti, ossia il numero di anni in cui si è usufruito della concessione;

Vengono aggiunte le parole : " Alla retrocessione provvede il responsabile del servizio con propria determinazione e non potranno essere accolte più di cinque domande di retrocessione ogni anno , in ordine di presentazione delle domande ; "

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in calce al presente atto ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. enti locali;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano su dodici consiglieri presenti e votanti ;

delibera

- di modificare l'art. 17/ter del regolamento comunale per la concessione dei loculi , per le ragioni indicate nella parte narrativa del presente atto e con le modifiche sopra specificate, dando atto che il testo novellato risulta essere il seguente :

Art. 17/ter - retrocessione di sepoltura privata

La rinuncia della concessione a sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune .

All'atto di rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato :

$$C = t - (t : d \times r)$$

Dove C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione

d = durata della concessione

r = anni in cui si è usufruito della concessione

Per le concessioni a tempo indeterminato il valore della durata si assume convenzionalmente pari a 99 anni.

Alla retrocessione provvede il responsabile del servizio con propria determinazione e non potranno essere accolte più di cinque domande di retrocessione ogni anno , in ordine di presentazione .

File . documenti / modifica regolamento loculi

PARERI EX ARTICOLO 49 c.1 D. leg.vo 267/00

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA:	PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del Servizio _____	Il responsabile del Servizio _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal municipio, il 17 LUG. 2002

Visto: IL SINDACO _____



IL SEGRETARIO COMUNALE Carabelli

Affisso all'Albo Pretorio del Comune per la iniziata pubblicazione di 15 giorni
il 17 LUG. 2002 al 17 LUG. 2002 Il Responsabile _____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 LUG. 2002
come prescritto dall'art. 124, comma 1, d. legs 267/2000; senza opposizioni (N. 664
REG. PUB.);

E' stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____
ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 d. Lgs 267/2000

E' stata comunicata al Prefetto di Massa Carrara con lettera n° _____ in data _____
(Art. 135 D/ lgs 267/00)

E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____
al Co.Re.Co. per il controllo:

su iniziativa del Consiglio e della Giunta Comunale

a richiesta dei Signori Consiglieri:

nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi art. 127 D.Lgs 267/2000

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3):

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto (art. 134 comma 1), del chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 133, comma 2) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento:

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 comma 1)

Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE